Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1 9 8 3

1 9 8 4

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della pubblica istruzione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DELL'11 APRILE 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1983 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

(1940)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DELL'11 APRILE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale; 12 % serie ordinaria quindicennale; 13,50 % serie ordinaria quindicennale; 16,50 % serie ordinaria quinquennale; 16,50 % serie ordinaria decennale; 16,50 % serie ordinaria quindicennale; 17 % serie ordinaria quinquennale; 17% serie ordinaria decennale; 17% serie ordinaria quindicennale; 17,50% serie ordinaria quindicennale; 17,50 % serie ordinaria decennale; 17,50 % serie ordinaria quindicennale; 18 % serie ordinaria quindicennale; 18 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 2 aprile 1984.

(1885)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **1103.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

igiene ambientale e del territorio;
igiene degli alimenti;
fisiopatologia clinica;
neurologia pediatrica;
scienza dell'ortogenesi;
ematologia pediatrica;
cardiologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **1104.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto della sicurezza sociale;
diritto commerciale europeo.

Art. 2.

Nell'art. 80, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente insegnamento:

metodologia biochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1983, n. **1105**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

ermeneutica filosofica;
storia della filosofia politica.

Art. 2.

Nell'art. 108, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

primatologia.

Art. 3.

Nell'art. 168, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

scienza dei materiali metallici;
metodologie metallurgiche;
complementi di meccanica applicata alle macchine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1106**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

applicazioni tecnologiche in chirurgia;
fisiopatologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **1107**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, agli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

farmacologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 183

LEGGE 3 aprile 1984, n. **58.**

Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano il locale compendio patrimoniale costituito da un'area di metri quadrati 3.550 circa in via Castelvetro, con sovrastante manufatto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano, per il prezzo indicato dall'ufficio tecnico erariale competente come congruo all'atto della stipula del relativo contratto e comunque non inferiore a L. 830.000.000, dell'area patrimoniale sita in detta città, in via Castelvetro, della superficie di metri quadrati 3.550 circa, con sovrastante manufatto allo stato rustico, individuata nel nuovo catasto terreni al foglio 261, mappali 293, 294 e 295.

Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia dichiarata l'estinzione dell'ospedale dei bambini « Vittore Buzzi » di Milano, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale della Lombardia 5 aprile 1980, n. 35, la vendita a trattativa privata dell'area patrimoniale indicata nel primo comma del presente articolo si intende autorizzata in favore del comune di Milano, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13, primo e secondo comma, e dell'articolo 66, primo comma, lettera *b*), e sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 6 aprile 1984, n. **59.**

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con le leggi 4 giugno 1982, n. 342, 28 febbraio 1983, n. 57, e 1° ottobre 1983, n. 522, è ulteriormente prorogato fino al 15 luglio 1984.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 9 aprile 1984, n. 60.

Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1984 si svolgeranno nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna previste per l'anno 1984, e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 9 aprile 1984, n. 61.

Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella *A*, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

La tabella *A* allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « per un periodo corrispondente a quello della durata in carica del Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla costituzione di quello successivo ».

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo: « Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera *a*) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura ».

L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione ».

Art. 4.

All'articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al primo comma, dopo le parole « 20 marzo 1967, n. 223 », sono inserite le seguenti: « , nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 ».

Al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali ».

Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole « nonché gli elettori familiari con essi conviventi ». Al secondo periodo dello stesso comma, le parole « 31 marzo 1979 » sono sostituite dalle seguenti: « sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella *Gazzetta Ufficiale* e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 7 ».

Al terzo comma sono soppresse le parole « attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 ».

Art. 5.

All'articolo 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

Al primo comma le parole « il quindicesimo » sono sostituite dalle seguenti: « il ventesimo ».

Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.

Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma ».

Art. 6.

All'articolo 29, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppresse le parole « dipendenti e degli uffici consolari che saranno ».

Art. 7.

All'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

Al primo comma le parole « non oltre il 30 aprile 1979 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 ».

Al secondo comma, primo periodo, le parole « non inferiore a 400 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 200 ». Al medesimo comma il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni, l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti ».

Art. 8.

Al numero 1 del primo comma dell'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « per la nomina degli scrutatori dei seggi » sono sostituite dalle seguenti: « per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi ».

Art. 9.

All'articolo 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

Al primo comma le parole « elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate » sono sostituite dalle seguenti: « elettori italiani residenti nel Paese ».

Al terzo comma le parole « entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

Art. 10.

Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « cinque scrutatori » sono sostituite dalle seguenti: « un segretario e cinque scrutatori ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ».

Art. 11.

All'articolo 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i numeri 2 e 6 del primo comma sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario »;

« 6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28 ».

Art. 12.

All'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al secondo comma le parole « all'ultimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo comma ».

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori.

Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale ».

Al penultimo comma le parole « del decimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « del dodicesimo comma ».

Art. 13.

All'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « ammontante, rispettivamente, a lire 50.000 ed a lire 40.000 » sono sostituite dalle seguenti: « ammontante, rispettivamente, a lire 120.000 ed a lire 100.000 ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano ».

Art. 15.

L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, le ambasciate e gli uffici consolari nei Paesi comunitari possono assumere, su autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto fino ad un massimo di 135 unità ai sensi e per gli effetti del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente ivi previsto, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione ».

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo nel 1984, valutato in quattro miliardi di lire, fa carico sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

Art. 16.

L'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico spettante, a norma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge.

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alla vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione ».

Art. 17.

Il quarto comma dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge ».

Art. 18.

Per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonché tutte le altre spese per l'attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 310 miliardi, si provvede, quanto a lire 270 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta per lire 278 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lire 12 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 10 miliardi ciascuno negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.

Art. 19.

Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984.

Art. 20.

Le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituite dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — MARTINAZZOLI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA *A*

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della Circoscrizione
I — Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II — Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III — Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV — Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V — Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	Palermo

Tabella B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	5	9	
2	6	10	
3	7	11	
4	8	12	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6 quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da *lasciare esternamente la parte* stampata con le indicazioni di rito.

Tabella C

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
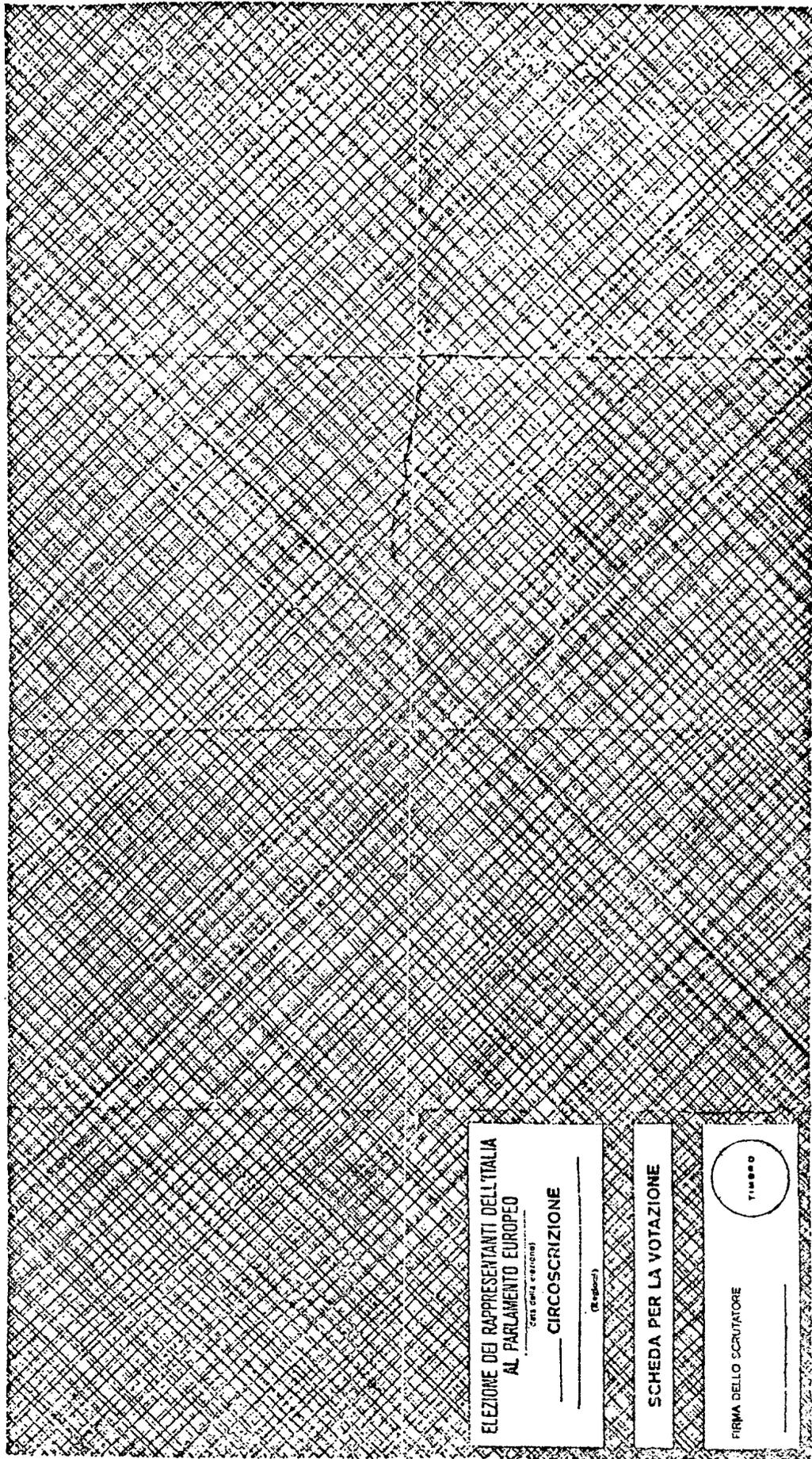
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

(data della elezione)

______ CIRCOSCRIZIONE

(Regioni)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

DECRETO-LEGGE 9 aprile 1984, n. **62**.

Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a consentire la definizione di soluzioni imprenditoriali e gestionali di aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali sia imminente la scadenza del termine di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, nonché di adeguare la dotazione finanziaria della legge 19 dicembre 1983, numero 696, in relazione alle richieste di intervento previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine unico di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di tre mesi decorrente dalla scadenza del termine anzidetto, e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma 1.

Art. 2.

1. Il criterio di valutazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, va inteso nel senso che deve tenersi conto dell'effettiva redditività dell'azienda o del complesso aziendale, anche se negativa.

2. Qualora tale prezzo sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa, il cessionario deve obbligarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e a mantenere i livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

Art. 3.

1. Le macchine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'I.V.A. e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA.

3. Nel settimo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, dopo le parole « locazione finanziaria » sono inserite le parole « poste in essere anche dall'azienda costruttrice ».

4. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 85 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, come integrato dai precedenti commi.

5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, pari a lire 85 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1984 e lire 50 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e al corrispondente capitolo dell'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli anni medesimi, le autorizzazioni di spesa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 37

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 marzo 1984.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1984, delle misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali possono essere annualmente aumentati nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno precedente in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettura dell'Istituto centrale di statistica 19 gennaio 1984, n. 1496, dalla quale risulta che la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1982 e 1983 degli indici del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura, e credito è stata del 13,97%;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1984 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono determinate come segue:

1) *Esami di maturità*:

a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 665.500 a L. 732.100;

b) commissari, compresi i rappresentanti di classe, membri aggregati a pieno titolo: da L. 439.300 a lire 483.300.

2) *Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate*:

componenti: da L. 6.800 a L. 7.500.

3) *Esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica nonché esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici*:

a) presidenti: da L. 3.500 a L. 3.900;

b) commissari: da L. 2.100 a L. 2.400.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1984 ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, il compenso forfettario di lire 266.200 è elevato a L. 292.900.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1984

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro del Tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 187

(1903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 22 marzo 1984 il sig. Emilio Penzo, agente consolare onorario in Newcastle (Australia), con circoscrizione Newcastle, Lessnock, Maitland, Singleton, Muswelbrook, Port Stephen, Scone, Patrick Plains, Dunsog, Denman, Murrurundi, Merriwa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale in Sydney;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1984 il sig. Julio Italo Tortorella, vice console onorario in Maldonado-Punta del Este (Uruguay), con circoscrizione i dipartimenti di Maldonado e Lavalleja, è stato incaricato di esercitare le funzioni di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini con l'esclusione di:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

(1846)

MINISTERO DELL'INTERNO

36° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81, (suppl. ord.), n. 223/81, (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, e n. 57/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3905 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4507/C-81 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « F.LLI PIETTA » MOD. FAP/84
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « F.LLI PIETTA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3906 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « ISRAEL MILITARY INDUSTRIES » MOD. EAGLE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BENVENUTI FRANCO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3907 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5617/C-83 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « ISRAEL MILITARY INDUSTRIES » MOD. EAGLE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BENVENUTI FRANCO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3908 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « COLT » MOD. COMMANDER
Calibro: 9 x 21 JAGER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 203
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA FABBRICA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3909 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « BALLESTER-MOLINA »
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA (DITTA HAFDASA)
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3910 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « F.M.A.P. » MOD. 1927
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 219
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3911 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « F.M.A.P. » MOD. F.N. BROWNING 35
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 121
Lunghezza dell'arma: MM. 203
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3912 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « MAKAROV » MOD. PM
Calibro: MM. 9 POLICE (9 x 18)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 161
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: URSS
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3913 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PRODUTTORE DI ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3914 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403 OXFORD
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PRODUTTORE DI ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3915 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2913/C-80 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « CONCARI » (BENG REST) MOD. FRECCIA
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE ARMERIA CONCARI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3916 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE E TITOLARE DELLA DITTA « MENEGON RENATO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3917 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. 125
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 113
Lunghezza dell'arma: MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « FUSI A. & C. » MILANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3918 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. 10
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 87,5
Lunghezza dell'arma: MM. 153
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « FUSI A. & C. » MILANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3919 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA M
Calibro: 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3920 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA M
Calibro: 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3921 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA M
Calibro: 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3922 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA M
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3923 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA M
Calibro: .300 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3924 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA M
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3925 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA M
Calibro: 375 H. & H. MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3926 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA EM
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3927 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA EM
Calibro: 8 ×57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3928 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA EM
Calibro: **9,3 × 74 R**
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3929 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA EM
Calibro: 30-06
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3930 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA EM
Calibro: .300 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3931 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. SAVANA EM
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANTONIO ZOLI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3932 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2654/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ANTONIO ZOLI S.p.A.» MOD. SAVANA EM
Calibro: 375 H. & H. MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ANTONIO ZOLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3933 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2655/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «H. WEIHRAUCH» MOD. HW 77
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FEGRO EDGARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA EFES S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 3934 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2655/C-79 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «H. WEIHRAUCH» MOD. HW 77
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FEGRO EDGARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA EFES S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 3935 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA
Calibro: 12/143 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3936 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C.80 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. GOVERNMENT MK IV SERIE 80
Calibro: 9 × 18
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 84
Lunghezza dell'arma: MM. 156
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3937 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C.80 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. TROOPER MKV FINITURA BLUE (MIRINO FISSO-TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,5 (6")
Lunghezza dell'arma: MM. 282
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3938 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5787/C-84 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 659
Calibro: 9 × 18 (9 ULTRA)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 189
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BRUZZESI ROBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3939 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5787/C-84 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « NORTH AMERICAN ARMS » MOD. MINI REVOLVER
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 31,75
Lunghezza dell'arma: MM. 96,52
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BRUZZESI ROBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3940 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5787/C-84 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 639 (ACCIAIO INOX)
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 189
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BRUZZESI ROBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3941 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5787/C-84 *in data* 27 *marzo* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 639 (ACCIAIO INOX)
Calibro: 9 × 18 (9 ULTRA)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 189
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BRUZZESI ROBERTO COMMERCIANTE ED IMPORTATORE DI ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Nel n. 3818 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione « SMITH & WESSON » Mod. 459, calibro mm 7,65 Parabellum (canna mm 102) è inscrita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola semiautomatica doppia azione « SMITH & WESSON » Mod. 659 (acciaio inox), calibro mm 7,65 Parabellum, con canna di mm 102.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 febbraio 1984.

(1863)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 174/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983, n. 101/FPC del 10 gennaio 1984, n. 120/FPC del 7 febbraio 1984 e n. 136/FPC dell'8 marzo 1984;

Vista la nota del 27 marzo 1984, con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto un'ulteriore proroga di trenta giorni delle precedenti disposizioni per il consigliere delegato sig. Grasso Domenico;

Considerato che, a causa del perdurare del fenomeno bradisismico non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa del consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli;

Ravvisata, quindi, la necessità di accogliere la cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli, può continuare a fruire dell'aspettativa fino al 30 aprile 1984, con le stesse modalità previste nell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1928)

Proroga dei termini di cui all'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983. (Ordinanza n. 175/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 180;

Viste le proprie ordinanze n. 8/FPC del 15 settembre 1983, n. 56/FPC del 9 novembre 1983, n. 70/FPC del 24 novembre 1983, n. 89/FPC del 15 dicembre 1983 e n. 103/FPC del 10 gennaio 1984;

Considerato che, a causa del perdurare del fenomeno del bradisismo, non sono venute meno le condizioni che rendono necessaria l'ulteriore proroga della sospensione di taluni termini di cui all'ordinanza n. 8/FPC citata;

Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli con lettera n. 571/BRA-GAB dell'8 febbraio 1984;

Acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 marzo 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine indicato nell'art. 3, primo comma, dell'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983 è prorogato per un periodo di altri tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1929)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di marzo 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1984 rispetto a marzo 1983 risulta pari a più 12,0 (dodicivirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1984 rispetto a marzo 1982 risulta pari a più 30,4 (trentavirgolaquattro).

(1946)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica alla circolare 16 marzo 1984, n. 8, concernente: « Articoli 2 e 5 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Aumento dell'aliquota sul reddito delle persone giuridiche. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società di capitali. Eliminazione della deducibilità, dal reddito delle società, dei dividendi attribuiti alle azioni di risparmio al portatore ». (Circolare pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 24 marzo 1984).

Al rigo 10 del quarto comma di paragrafo 11 della circolare citata in epigrafe, dove è scritto: « del *15* per cento » leggasi: « del *40* per cento ».

(1934)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21.

Le prove d'esame del concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. 315/82), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, già fissate per i giorni 27 e 28 febbraio 1984 sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 12 aprile 1984, alle ore 10;

seconda prova scritta: 13 aprile 1984, alle ore 10.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio - istituto di scienze aziendali, piazza Stracca - 60121 Ancona.

(1974)

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE « GALILEO FERRARIS » DI TORINO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo del ruolo amministrativo

L'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo D'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo in prova, del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto.

(1913)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227